

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1941/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 223/90 per quanto riguarda i tassi di cofinanziamento comunitario applicabili a talune misure previste dal regolamento (CEE) n. 797/85

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 752/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 223/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che stabilisce i tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 <sup>(3)</sup>, inserendovi i tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle misure di ritiro dei seminativi della produzione contemplate nel titolo 01 del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che è opportuno rettificare alcuni tassi di cofinanziamento comunitario stabiliti dal regolamento (CEE) n. 223/90 per mantenerli allo stesso livello di prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3808/89 del Consiglio <sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 223/90 è modificato come segue:

1) Il seguente comma è aggiunto all'articolo 1:

« I tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle misure connesse al ritiro dei seminativi dalla

produzione, di cui al titolo 01 del regolamento (CEE) n. 797/85, sono elencati nell'allegato III. »

2) Nell'allegato II, punto 1, lettera b), il testo dei due trattini è sostituito dal seguente testo:

« — in tutte le zone, per quanto riguarda gli aiuti di cui agli articoli 7 e 7 bis,

— nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> per quanto riguarda:

— gli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 concessi nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno d'Italia non contemplate dall'obiettivo n. 1,

— gli aiuti di cui agli articoli 14, 17, 20 bis e 21 concessi nelle zone svantaggiate italiane non contemplate dall'obiettivo n. 1,

— gli aiuti di cui agli articoli 3, 4, 14, 17, 20 bis e 21 concessi nelle zone svantaggiate della Spagna contrassegnate con un asterisco nell'allegato della direttiva 86/466/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> e non contemplate nell'obiettivo n. 1. »

3) L'allegato al presente regolamento è aggiunto come allegato III.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 1 si applica alle spese relative ai seminativi ritirati dalla produzione a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1.